

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 520)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FERRARI AGGRADI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

NELLA SEDUTA DEL 15 APRILE 1964

Norme in materia di contratti agrari

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della riforma legislativa dei contratti agrari si presenta con nuovi aspetti, in una situazione generale dell'economia agricola profondamente diversa da quella che si offriva alla valutazione dei precedenti Governi che promossero analoghe iniziative durante la prima e la seconda legislatura.

Vi era allora una netta preponderanza della domanda sull'offerta di terre coltivabili; ed il fine precipuo dei progettati interventi legislativi era perciò quello di assicurare al coltivatore la stabilità del godimento del fondo a condizioni eque.

Se ora molti dati della situazione sono cambiati, il che ha portato anche a modifi-

care alcune originarie idee sul disegno di legge, il valore sociale ed economico della stabilità delle imprese agricole e dell'adeguata remunerazione del lavoro non può considerarsi diminuito. Si può anzi fondatamente ritenere che, proprio a frenare l'esodo dalle campagne, possa efficacemente contribuire un giusto miglioramento della posizione dei coltivatori.

E da considerare inoltre che, insieme all'accennato fenomeno di spopolamento delle campagne, influiscono in modo decisivo sulle condizioni e prospettive della nostra agricoltura le nuove esigenze del mercato, dove agiscono un'accresciuta richiesta di prodotti di qualità ed un'intensificata con-

correnza, sempre più estesa nel piano internazionale. Ciò impone un adeguamento delle strutture, ed in primo luogo delle singole unità imprenditoriali, che devono realizzare nella loro organizzazione il più conveniente rapporto fra produzione e costi.

L'equo regolamento dei patti agrari, oltre che come fine per se stesso socialmente apprezzabile, va riguardato appunto nel contesto di questo generale problema economico, dove esso si colloca quale indispensabile presupposto per l'organizzazione di moderne imprese agricole sicuramente efficienti, secondo l'autorevole indicazione di illustri tecnici e della Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura.

Questa finalità produttivistica non era del resto trascurata neppure nei precedenti disegni di legge governativi in materia, benché proposti in circostanze tanto diverse; ed il secondo con particolare risalto includeva nei suoi obiettivi proprio lo sviluppo dell'impresa agricola (II Legislatura: Atto n. 2065 della Camera dei deputati).

I punti fondamentali della progettata riforma sono già largamente risaputi, per aver formato oggetto dell'accordo fra i partiti di maggioranza, e derivano in massima parte dalle suaccennate conclusioni della Conferenza nazionale.

È da avvertire che non tutte le norme della nuova disciplina dei contratti agrari trovano posto nell'accluso disegno di legge. Quella, importantissima, relativa all'istituzione di un diritto di prelazione a favore dell'affittuario coltivatore diretto, del mezzadro, colono e partecipante nel caso di vendita del fondo, è stata inserita, nonostante il suo carattere privatistico, nell'altro disegno di legge che prevede varie specie di interventi pubblici per l'analogo fine di consolidare in un unico titolare la proprietà della terra, l'impresa ed il lavoro.

Il disegno di legge non contiene poi che scarsi riferimenti al contratto di affitto, giacché, com'è noto, questo tipo di contratto è stato già regolato con criteri profondamente innovatori dalla recente legge 12 giugno 1962, n. 567.

Come la disciplina dell'affitto, quella che ora si propone di istituire per gli altri con-

tratti agrari è dominata dal criterio dell'ordine pubblico, temperato peraltro da un altrettanto generale criterio di favore verso il concessionario del fondo, per cui si ammette che le singole norme della legge potranno essere derogate per l'applicazione di patti o di norme usuali a costui più favorevoli.

L'innovazione più saliente, specie per la risonanza che ha già suscitato nell'opinione pubblica, è quella concernente l'abolizione del contratto di mezzadria tipica, il quale, per la sua stessa rigidità di struttura, si è dimostrato poco adatto alle moderne esigenze dell'impresa agricola. Sono ormai venuti a mancare infatti i suoi fondamentali presupposti, come la stabilità della famiglia colonica (in relazione al passaggio dei giovani contadini ed altre attività) ed anche, nelle mutate condizioni della vita sociale, l'esistenza di una vasta categoria di concedenti che abbiano insieme l'interesse e la possibilità di esercitare un'effettiva direzione dell'impresa come loro esclusiva o prevalente attività professionale, mentre sempre più appare difficile realizzare in tale tipo di impresa le economiche combinazioni di fattori produttivi richiesti da una progredita tecnica. Effetti di questo stato di grave disagio, che provoca anche accesi contrasti sociali, sono una scarsa produttività, la sottoremunerazione del lavoro e, in definitiva, un'ulteriore spinta all'esodo dei coltivatori.

L'abolizione della mezzadria non opererà tuttavia, per ovvii motivi, nei riguardi dei contratti in corso, dei quali viene solo modificata la disciplina in senso più favorevole al mezzadro.

Si è prevista altresì l'abolizione dei cosiddetti contratti abnormi, ossia di quell'infinita congerie di rapporti atipici o di tipo misto, cui ha dato vita la fin qui illimitata autonomia contrattuale, specie nelle zone più povere.

Per tali contratti è parso necessario adottare un criterio ancor più rigoroso, non solo vietandone la nuova stipulazione, ma altresì prescrivendo la riconduzione forzosa di quelli già esistenti ai tipi ammessi dalle leggi in vigore. Questa norma soddisfa ad una evidente opportunità di semplificazione dei rapporti e soprattutto alla necessità di ren-

dere di più facile applicazione, e quindi effettivamente operanti, le inderogabili disposizioni stabilite nel disegno di legge a tutela dei coltivatori.

In definitiva, nella nuova disciplina generale dei patti agrari (e salvo quanto si è detto per le mezzadrie in corso) saranno considerate ammissibili solo due forme contrattuali, e cioè, da un lato, l'affitto e, dall'altro, un tipo di contratto associativo, che deriva da una radicale trasformazione dell'attuale colonia parziaria — di cui conserva infatti il nome — e che viene regolato in modo tassativo.

L'articolo 1 del disegno di legge enuncia le finalità del provvedimento e l'efficacia inderogabile delle sue disposizioni. Si tratta di inderogabilità relativa, perchè, in applicazione del suaccennato criterio generale di maggior favore verso il concessionario, che informa tutta la legge, vengono fatte salve le clausole contrattuali, le norme consuetudinarie e gli usi locali che stabiliscono norme più vantaggiose per il coltivatore.

Nell'articolo 2 sono indicati i limiti di applicazione della legge, nel cui oggetto non rientrano i contratti relativi a singole coltivazioni stagionali od intercalari, che non danno luogo alla costituzione di imprese agricole, nè i contratti di soccida con conferimento di pascolo, dove la concessione del terreno è solo un elemento accessorio del contratto.

Gli articoli dal 3 al 7 contengono disposizioni di valore transitorio, per i contratti di mezzadria in corso, fissando al 58 per cento la quota dei prodotti e utili del fondo di spettanza del mezzadro e ripartendo a metà le spese che non attengono alla normale coltivazione; regolando le modalità della divisione di tali prodotti; statuendo la nullità dei patti che addossano al mezzadro l'obbligo di prestazioni accessorie, come regalie, onoranze, eccetera, con le quali resterebbe elusa la norma sull'attribuzione al mezzadro della quota di riparto del 58 per cento (artt. 3 e 4). È qui inoltre prevista la partecipazione del mezzadro alla direzione dell'impresa, con l'obbligo del concedente di consultarlo per tutte le decisioni di rilevan-

te interesse (art. 5). In deroga all'articolo 2142 del codice civile, viene data facoltà al mezzadro di modificare liberamente la composizione della famiglia colonica, indipendentemente dal consenso del concedente e con la sola limitazione che non ne risulti compromessa la buona conduzione del fondo (art. 6). Si consente poi al mezzadro di eseguire direttamente, ed usufruendo dei contributi statali e delle altre agevolazioni previste dalle leggi in vigore, innovazioni dell'ordinamento produttivo, allorchè tali innovazioni risultino di sicura utilità e conformi agli interessi dell'economia agricola della zona (art. 7).

Il divieto dei nuovi contratti di mezzadria è stabilito nell'articolo 8. Si è ritenuto qui opportuno precisare che non sono da considerare come nuovi contratti quelli stipulati per estendere il fondo oggetto di un precedente contratto di mezzadria al fine di adeguarlo alle esigenze della famiglia colonica e della buona conduzione. Le conseguenze della nullità relativamente ai rapporti in fatto precorsi vengono disciplinate in modo analogo a quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile per le prestazioni di lavoro, dove, in caso di nullità del relativo contratto, è stabilito che la nullità stessa non produce effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

La ripartizione del prodotto nella colonia parziaria è regolata con riguardo alle diverse possibili fattispecie, distinguendo se oggetto della concessione sia un nudo terreno, o un fondo provvisto di colture arboree o di altri impianti, ovvero singole coltivazioni. Le concessioni separate, saranno però da ora in avanti vietate, dovendosi considerare fra le più arretrate forme di conduzione. La conseguente nullità trova anche qui un temperamento, escludendosi che produca effetto per il periodo in cui il rapporto abbia avuto in fatto esecuzione. La disciplina legislativa del contratto di colonia parziaria è completata col rinvio alle norme compatibili sulla mezzadria, contenuto nello stesso disegno di legge (art. 12).

L'articolo 13 reca il già accennato divieto di stipulare nuovi contratti atipici. Sono considerati tali sia i contratti non appartenenti ad alcuno dei tipi regolati dalle leggi in vigore, sia quelli che contengono elementi comuni a più tipi contrattuali regolati dalla legge. I contratti in corso della prima specie saranno assoggettati alle norme che regolano il contratto tipico più analogo; quelli della seconda specie alle norme che regolano il tipo di contratto prevalente.

Nell'articolo 14 è previsto il caso della coesistenza sullo stesso fondo di più contratti stipulati con concessionari diversi. Per eliminare queste anormali situazioni, il disegno di legge attribuisce a ciascun concessionario la facoltà di chiedere l'estensione del suo contratto a tutto il fondo.

Nel caso di domande concorrente la preferenza è data al titolare del contratto economicamente più importante: ma in ogni caso è preferito chi sia titolare di un contratto di affitto, per il maggior favore che deve riconoscersi alla conduzione in affitto rispetto ai meno efficienti rapporti associativi.

L'articolo 15 dispone una ulteriore proroga dei contratti agrari e delle concessioni di terre incolte, già prorogati in forza delle leggi 28 marzo 1957, n. 244 e precedenti.

Questa norma si rende necessaria ad evitare che, in seguito alla riforma della disciplina dei contratti agrari prevista dal disegno di legge, possa ritenersi cessato l'attuale regime di proroga legale, la cui efficacia dovrebbe terminare, ai sensi della legge 11 luglio 1952, n. 765, appunto con l'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari.

Il terzo comma del detto articolo 15 estende anche ai nuovi contratti il regime vigente per i rapporti soggetti alla proroga. In tal modo anche per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge proposta non potrà essere data disdetta da parte del concedente se non nei limitati casi in cui la disdetta è ammessa per i contratti prorogati.

L'articolo 16 contiene infine un generale rinvio alle altre norme vigenti in materia di contratti agrari non incompatibili con le disposizioni recate dal disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità della legge)

Al fine di conseguire più equi rapporti sociali nell'esercizio dell'agricoltura, attraverso il superamento e la modificazione di forme contrattuali non adeguate o non rispondenti alle esigenze di armonico sviluppo dell'economia agricola del Paese, si applicano ai contratti di mezzadria, di colonia parziaria ed ai contratti agrari atipici di concessione di fondi rustici le disposizioni della presente legge.

Le disposizioni della presente legge sono inderogabili. Tuttavia sono fatti salvi i rapporti, derivanti da singoli contratti di mezzadria o di colonia parziaria, che risultino più favorevoli al mezzadro o colono.

Sono fatte salve altresì le norme più favorevoli per il mezzadro od il colono risultanti dagli usi o dalle consuetudini locali.

Art. 2.

(Limiti di applicazione della legge)

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali o intercalari, nonchè ai contratti di soccida con conferimento di pascolo.

TITOLO II

DELLA MEZZADRIA

Art. 3.

(Ripartizione dei prodotti nella mezzadria)

Nei rapporti di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la divisione dei prodotti e degli utili del fon-

do è effettuata assegnando al mezzadro una quota pari al 58 per cento.

I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti, le quali, a divisione avvenuta, acquistano la piena disponibilità della quota a ciascuna spettante. Non si dividono in natura quei prodotti dei quali non si può effettuare la divisione senza pregiudizio dell'interesse delle parti.

Gli usi locali relativi alla vendita o utilizzazione in comune, tranne diversi accordi delle parti, restano salvi soltanto per quei prodotti che si ottengono giornalmente con continuità durante l'anno.

Quando i prodotti sono conferiti in comune ad aziende di trasformazione o di conservazione o ad esercizi di vendita, i relativi accrediti sono fatti separatamente alle parti per le rispettive quote.

Se il fondo è provvisto di impianti idonei e sufficienti per la lavorazione del prodotto, il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente.

Non sono dovuti dal mezzadro regalie, prestazioni gratuite, onoranze e qualsiasi altro compenso in eccedenza alla quota di prodotti e di utili spettanti al concedente. Sono nulle di pieno diritto le relative patruzioni.

Il mezzadro può in qualunque momento, ma in ogni caso non oltre un anno dalla cessazione del rapporto, ripetere quanto il concedente abbia percepito in eccedenza alla quota di sua spettanza.

Art. 4.

(Spese per la coltivazione)

Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse, ivi comprese quelle per l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici ed escluse quelle per la mano d'opera, previste dall'articolo 2147 del codice civile, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti uguali.

Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri il concedente deve anticipare sino alla scadenza dell'anno agrario le spese indicate nel precedente comma.

Art. 5.

(Direzione dell'impresa mezzadrile)

Il mezzadro collabora con il concedente nella direzione dell'impresa. A tal fine egli deve essere consultato dal concedente per tutte le decisioni di rilevante interesse.

Nelle compravendite di cose o prodotti compiute nel comune interesse il mezzadro ha diritto di partecipare con il concedente alle relative operazioni.

Art. 6.

(Famiglia colonica)

La composizione della famiglia colonica può essere modificata senza il consenso del concedente anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2142 del codice civile, purchè non ne risulti compromessa la buona conduzione del fondo.

Art. 7.

(Innovazioni)

Il mezzadro può eseguire, anche se il concedente si opponga, innovazioni dell'ordinamento produttivo, quando il Capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura abbia riconosciuto che le innovazioni proposte sono di sicura utilità per la produzione e proporzionate all'equilibrio economico dell'azienda ed allo sviluppo economico della zona.

Al mezzadro che esegue tali innovazioni possono essere concessi i contributi e le altre agevolazioni statali previste dalle leggi in vigore.

Art. 8.

(Divieto di nuovi contratti di mezzadria)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati nuovi contratti di mezzadria.

I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli. La nullità ai sensi della precedente disposizione non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

Agli effetti del primo comma non si considerano nuovi contratti quelli stipulati per estendere il fondo oggetto del contratto al fine di adeguarlo alle esigenze della famiglia colonica e della buona conduzione.

TITOLO III

DELLA COLONIA PARZIARIA

Art. 9.

(Concessione di nudo terreno).

Nei contratti di colonia parziaria, quando il concedente conferisce soltanto il nudo terreno, i prodotti e gli utili del fondo si dividono nella misura di un quinto a favore del concedente e di quattro quinti a favore del colono.

Se il concedente partecipa, in parti uguali con il colono, alle spese di coltivazione, escluse quelle di mano d'opera, i prodotti e gli utili si dividono in ragione di due quinti a favore del concedente e di tre quinti a favore del colono. Tali quote sono modificate proporzionalmente se il concedente partecipa alle dette spese in misura diversa dalla metà.

Se il concedente partecipa alle spese colturali in misura inferiore alla metà, e comunque se le spese da lui sostenute sono di scarsa entità rispetto alla produzione lorda vendibile, il colono può rimborsare tali spese alla chiusura dei conti, dividendo i prodotti e gli utili nella misura di cui al primo comma.

Agli effetti del presente articolo si considera nudo terreno la terra senza altri apporti di alcun genere o con colture arboree od arbustive, la cui produzione non superi il dieci per cento del valore dei prodotti ricavabili dalle colture erbacee.

Il godimento della casa colonica e di costruzioni indispensabili alla coltivazione o all'allevamento di animali di bassa corte, di ovini e suini, nei limiti del fabbisogno familiare secondo gli usi locali, non esclude la qualifica di nudo terreno.

Art. 10.

(Quota di riparto spettante al colono)

Se il fondo ha caratteristiche diverse da quelle indicate nel precedente articolo la quota dei prodotti e degli utili spettante al colono per contratto o per uso o per consuetudine locale è aumentata in misura pari al 10 per cento di tale quota. Tuttavia l'aumento è del 5 per cento dell'intera produzione lorda vendibile, se tale misura risulti più favorevole per il colono.

La quota dei prodotti ed utili spettante al colono non deve comunque superare, per effetto degli aumenti di cui al precedente comma, il 90 per cento dell'intera produzione lorda vendibile.

Art. 11.

(Concessioni separate)

È vietata la concessione separata del suolo e del soprassuolo e comunque delle colture del fondo. I contratti stipulati in violazione di tale divieto sono nulli di pieno diritto. La nullità ai sensi della precedente disposizione non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

La norma del precedente comma non si applica ai contratti in corso.

La ripartizione dei prodotti e degli utili del fondo nei rapporti in corso è effettuata coltura per coltura nella misura prevista dal precedente articolo 10. Se le concessioni separate sono state fatte a concessionari diversi, ciascuno di questi può chiedere l'estensione del suo contratto a tutte le colture del fondo. In caso di domande concorrenti deve essere preferito il concessionario titolare del rapporto di maggiore rilevanza economica.

Art. 12.

(Rinvio)

Ai contratti di colonia parziaria si applicano le disposizioni del titolo secondo, relative alla mezzadria ad eccezione del primo comma dell'articolo 3, del primo comma dell'articolo 4 e degli articoli 6 e 8.

TITOLO IV

(Contratti atipici)

Art. 13.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati contratti agrari di concessione di fondi rustici che non appartengano ad alcuno dei tipi di contratti regolati dalle leggi in vigore.

Ai contratti agrari non appartenenti ai tipi suddetti, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti norme.

Ai contratti che contengono elementi comuni ad uno o a più tipi di contratto si applicano esclusivamente le disposizioni che regolano il contratto tipico o il tipo di contratto prevalente.

Ai contratti che non hanno alcun elemento dei tipi regolati dalle leggi in vigore, si applicano esclusivamente le disposizioni di tali leggi che regolano il tipo di contratto più analogo.

Se il tipo di contratto prevalente, o più analogo, è quello della mezzadria si applicano le disposizioni relative a tale tipo di contratto.

Se nel contratto sono prevalenti o più analoghi gli elementi propri del contratto di lavoro subordinato si applicano esclusivamente le norme dettate per questo ultimo tipo di contratto.

Se nel contratto prevalgono o sono più analoghi gli elementi dell'enfiteusi si applicano esclusivamente le norme regolatrici del rapporto enfiteutico.

Art. 14.

(Pluralità di contratti)

Se sullo stesso fondo coesistono più contratti di tipo diverso stipulati con diversi concessionari, ciascuno di questi potrà richiedere l'estensione a tutto il fondo del contratto di cui è titolare. In caso di domande concorrenti deve essere preferito il

titolare del rapporto economicamente prevalente. La preferenza spetta in ogni caso a chi sia titolare di un contratto di affitto.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 15.

(Proroga dei contratti in corso)

Sono prorogati fino a nuova disposizione i contratti di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono altresì prorogati fino a nuova disposizione i contratti di colonia parziaria, di affitto a coltivatore diretto e di compartecipazione, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di colonia mista ad affitto, nonché le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e al decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni o modificazioni, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai contratti e alle concessioni prorogati ai sensi dei primi due commi del presente articolo si applicano le norme che disciplinano i contratti e le concessioni prorogati dalla legge 28 marzo 1957, n. 244. Le stesse norme si applicano per i contratti e le concessioni conclusi o disposte dopo l'entrata in vigore della presente legge.

I mezzadri, gli affittuari coltivatori diretti e gli altri concessionari possono sempre recedere dal contratto, dandone preavviso al concedente almeno tre mesi prima della fine dell'anno agrario.

Art. 16.

(Norme applicabili)

Ai contratti agrari si applicano, per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge e purchè non risultino con questa incompatibili, le norme del codice civile e le altre disposizioni legislative vigenti in materia.